



PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA E IL COMANDO REGIONALE PUGLIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

L'Università degli Studi di Foggia, C.F. 94045260711, con sede in Foggia, via Antonio Gramsci n. 89, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima, di seguito denominata "Università"

e

il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, C.F. 80018990723, con sede in Bari, via G. Murat, n. 59 - 70123, legalmente rappresentato dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, domiciliato per la carica presso lo stesso Comando, di seguito denominato "Comando"

di seguito "Parti",

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*, i quali, ai sensi del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente *"Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"*, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, l'articolo 4, comma 10, ai sensi del quale *"nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni (ndr. sociali) secondo criteri selettivi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* e, in particolare, l'articolo 71, che prevede che *"le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni"*;

VISTO l'articolo 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha stabilito l'obbligo, per *"gli Enti che erogano prestazioni sociali agevolate, comprese quelle erogate nell'ambito delle prestazioni del diritto allo studio universitario, a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)"*, di comunicare all'INPS i dati relativi ai beneficiari delle stesse;

CONSIDERATO l'elevato impatto sociale che assume l'attività di controllo in materia di prestazioni sociali agevolate, finalizzata ad assicurare l'effettiva percezione dei



benefici in capo a coloro i quali ne hanno effettivo diritto, oltre che a perseguire finalità sia di tutela delle entrate erariali, avendo come obiettivo quello di misurare la reale capacità contributiva dei soggetti destinatari, sia di salvaguardia degli interessi finanziari degli Enti su cui grava l'erogazione degli aiuti;

VISTO l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante *"Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti"*, il quale prevede che *"Gli Enti erogatori dei servizi inviano gli elenchi dei beneficiari all'Amministrazione finanziaria e possono richiedere alla stessa l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali"*;

VISTO l'articolo 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189, recante *"Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza"*;

VISTO l'articolo 11, commi 11 e 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"*, che prevede la comunicazione alla Guardia di Finanza dei nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare, al fine di assicurare coordinamento ed efficacia dei controlli che, con criteri selettivi, nell'ambito della programmazione dell'attività del Corpo nel settore della spesa pubblica, una quota delle verifiche viene riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei beneficiari di prestazioni (sociali);

VISTO il decreto interministeriale 8 marzo 2013, recante *"Definizione delle modalità di rafforzamento dei controlli dell'ISEE"*, che ha ridisegnato il sistema della gestione e dello scambio delle informazioni nel settore delle prestazioni sociali agevolate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *"Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione *"agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta"*;



VISTI i Regolamenti dell'Università sulla contribuzione studentesca relativi a ciascun anno accademico;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”*, con particolare riguardo all'articolo 2-ter recante *“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri”*;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/64/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati”*, con particolare riferimento all'articolo 47 *“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra l'Università e il Comando, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento;

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei termini seguenti:



Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle agevolazioni contributive universitarie concesse sulla scorta delle attestazioni ISEE prodotte dagli studenti.
2. Per il Comando la collaborazione di cui al comma 1 sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti)

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per l'Università:
 - (1) sul piano programmatico, il Magnifico Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, l'Avv. Marta Sevi Dirigente Direzione Gestioni Strategiche, didattica e servizi agli studenti;
 - b. per il Comando, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
 - (1) sul piano programmatico, il Capo di Stato Maggiore e il Capo Ufficio Operazioni del Comando Regione Puglia (o loro sostituti/delegati alla sede di Foggia);
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Capo Ufficio del Comando Provinciale Foggia.
2. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio dell'attuazione del presente accordo, saranno convocate, con cadenza annuale, apposite riunioni di coordinamento dedicate, tra l'altro, alla verifica delle risultanze operative ed all'apprezzamento di nuovi *input* verso cui indirizzare gli impegni assunti.
3. Gli incontri *sub* 2. potranno tenersi – di comune accordo ed ove ritenuto opportuno – secondo un principio di alternanza, presso le sedi del Comando e dell'Università di Foggia.

Articolo 3

(Cooperazione)

1. L'Università ed il Comando cooperano, per il tramite dei propri referenti e secondo le rispettive funzioni e competenze, affinché siano intraprese iniziative congiunte finalizzate alla realizzazione di programmi di ricerca sui temi dell'educazione alla legalità e prevenzione dell'evasione fiscale e delle violazioni finanziarie, nonché su qualsivoglia ulteriore materia finalizzata ad instillare i principi di legalità, che le parti si riservano, di volta in volta, di concordare.



2. Con riferimento all'educazione alla legalità e alla prevenzione dell'evasione fiscale e delle violazioni finanziarie, delle falsificazioni, delle violazioni dei diritti d'autore e dell'uso e spaccio di sostanze stupefacenti, potranno essere promossi percorsi congiunti formativi destinati agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.
3. Il Comando, nell'ambito di appositi percorsi di alternanza *università - lavoro*, potrà offrire agli studenti dell'Università l'opportunità di specializzarsi ed acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. L'individuazione degli studenti da inserire nei percorsi di alternanza *università - lavoro* avverrà secondo modalità da individuarsi di comune accordo tra le parti.
4. Le parti si coordineranno tra loro per la diffusione delle comunicazioni relative alle iniziative che verranno poste in essere in base al protocollo sottoscritto, attraverso i media e gli strumenti di informazione di cui ciascuno dispone (sito *web*, *direct mailing*, materiale informativo).
5. L'Università nell'ambito della collaborazione in rassegna:
 - a. farà pervenire periodicamente al Comando, attraverso procedure informatizzate e modalità di trasmissione di dati ritenuti conformi alle prescrizioni di sicurezza vigenti, gli elenchi nominativi dei soggetti che abbiano prodotto istanze per fruire delle agevolazioni, nonché segnalerà le situazioni per le quali sono state già rilevate, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, incongruenze o che comunque potrebbero configurarsi come violazioni economico-finanziarie, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovare i fatti;
 - b. su richiesta dei Reparti operanti, fornirà assistenza ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile al compiuto svolgimento dei controlli previsti, in osservanza della normativa applicabile;
 - c. su espressa richiesta del Comando, metterà a disposizione i dati relativi agli studenti fuori sede, anche al fine di consentire la verifica, ai fini fiscali, di eventuali posizioni di terzi, nonché ogni ulteriore informazione che verrà, di volta in volta, richiesta per un'efficace attuazione del presente protocollo d'intesa.
6. Per l'esecuzione dei necessari riscontri, il Comando, per il tramite dei dipendenti Reparti operativi:
 - a. effettuerà, compatibilmente con le risorse disponibili e le esigenze di garantire pari operatività e tutela a tutti i settori di propria competenza istituzionale, i controlli sulla posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei beneficiari delle prestazioni agevolate comunicati dall'Università, nonché l'esecuzione dei previsti accertamenti con riferimento alle fattispecie segnalate dalla stessa Università che potrebbero configurarsi come violazioni economico-finanziarie, nel rispetto dei criteri e delle procedure prescritti dai propri regolamenti e dalle normative di riferimento. L'esecuzione dei controlli sarà demandata ai Reparti competenti per territorio, in relazione al luogo di residenza del nucleo familiare dei beneficiari;



b. comunicherà all'Università, attraverso i Reparti incaricati delle attività di controllo, le violazioni di natura amministrative e penale (queste ultime previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria), nonché fornirà copia degli atti compilati, nei casi in cui l'Università risulti competente per l'irrogazione delle sanzioni previste per le violazioni constatate. I contributi universitari oggetto di contestazione e le relative sanzioni dovranno essere quantificati secondo le modalità di cui al vigente Regolamento dell'Università degli Studi di Foggia sulla contribuzione studentesca.

Articolo 4

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.
2. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Agevolazioni economiche)

1. L'Università procederà a favorire un miglioramento delle conoscenze e competenze attraverso la formazione universitaria nell'ambito dei corsi di studio attivi presso l'Ateneo, a partire dall'Anno Accademico 2025-2026, riservando agli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, in servizio ed in congedo ed ai loro figli (anche orfani), residenti nella Regione Puglia, che intendano iscriversi ai corsi di Laurea, nel rispetto dei requisiti e delle modalità di accesso previste dai relativi bandi dei singoli corsi, una riduzione dei contributi universitari, escludendo da tale riduzione la tassa regionale sul diritto allo studio e l'imposta di bollo.
2. In particolare, sono estese al suddetto personale e ai figli le agevolazioni previste per dipendenti dell'Università di Foggia per l'iscrizione ai corsi di studio di Ateneo. Le agevolazioni sono limitate alla durata legale del Corso di Laurea prescelto; oltre tale durata si applicherà la normativa ordinaria.

Articolo 6

(Trattamento dei dati personali)

1. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento di dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del D.P.R. 15/2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate



disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione ai flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

3. La trasmissione delle informazioni sarà effettuata di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviata ai seguenti recapiti:
 - a. Università: protocollo@cert.unifg.it;
 - b. Comando: ba0210000p@pec.gdf.it.

Articolo 7 *(Durata dell'accordo)*

1. Il presente accordo:
 - a. avrà la durata di 36 mesi, dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato, previo accordo tra le Parti, da manifestarsi nei modi previsti almeno tre mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
 - b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviata ai seguenti recapiti:
 - a. Università: protocollo@cert.unifg.it;
 - b. Comando: ba0210000p@pec.gdf.it.

Foggia, _____

Per l'Università degli Studi di Foggia
Il Rettore

(Prof. Lorenzo Lo Muzio)

Per il Comando Regionale Puglia
Il Comandante Regionale

(Gen. D. Geremia)



Il presente atto, ai sensi dell'art. 15, comma 2 *bis*, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene sottoscritto con firma digitale di cui all'art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.



LORENZO LO
MUZIO
26.01.2026 11:50:35
GMT+01:00

